



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 26 del 22/02/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DALLA SIG.RA NOSARI RITA.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSO VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE INSTAURATO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DALLA SIG.RA NOSARI RITA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 91 del 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026";

DELIBERE DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE";
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026";

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 11/2023 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti, di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 1° ottobre 2023 sino a fine mandato elettorale del Sindaco;

Premesso che:

- con atto notificato nel dicembre 2006, la Sig.ra Nosari Rita introduceva un giudizio arbitrale nei confronti del Comune di Casalgrande, avvalendosi di una clausola compromissoria inserita in una convenzione stipulata tra le parti il 20.11.1995, in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

base alla quale ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione della convenzione era deferita a un collegio arbitrale, e chiedendo la restituzione della somma di € 48.874,90 da lei versata a mezzo di una fideiussione bancaria escussa dallo stesso Comune;

- con lodo parziale, nell'ottobre 2007, il collegio arbitrale, rigettando l'eccezione del Comune di nullità della clausola compromissoria, negava che il rapporto controverso inerisse all'esercizio di un potere autoritativo della P.A. o a materia attribuita dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, ad avviso del collegio, la convenzione, ex artt. 11 e 12 L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991, per lo svolgimento di attività estrattive in una cava di ghiaia e sabbia, era integrativa di un'autorizzazione e non di una concessione, avendo ad oggetto un'area e materiali privati, circostanza che deponeva per l'assenza di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. n. 241/1990, configurandosi il rapporto tra le parti in termini paritetici;
- con il lodo definitivo del 25 maggio- 4 giugno 2009, gli arbitri escludevano, nel merito, l'inadempimento della Nosari e condannavano il Comune a rifonderle la somma versata a titolo di fideiussione;
- il Comune impugnava avanti alla Corte d'Appello di Bologna entrambi i lodi, deducendo l'incompromettibilità della controversia in arbitri, in quanto inerente a materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l'attuazione di un accordo (la predetta convenzione inter-partes) integrativo di un provvedimento amministrativo ex art. 11 L. n. 241/1990;
- la Corte d'appello, con sentenza n. 2261/2018, rigettava l'eccezione di tardività dell'impugnazione del lodo parziale e accoglieva il ricorso del Comune di Casalgrande in punto di nullità della clausola compromissoria e incompatibilità della controversia in arbitri;
- avverso la predetta sentenza, la Sig.ra Nosari Rita proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione (Rg. n. 27740/2018) che accogliendone il secondo motivo relativo alla compromettibilità in arbitri della controversia, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- in data 19/01/2024 con prot. n° 1197 del 19/01/2024, la Sig.ra Nosari notificava al Comune atto di citazione (udienza del 28/05/2024), riassumendo così il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Bologna, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere l'impugnazione proposta contro il lodo arbitrale in data 25/05-04/06/2009, gravato nel giudizio definito con la precedente sentenza di questa Corte Territoriale n. 2261, pubblicata il 07/09/2018, cassata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34954 pubblicata il 13/12/2023. In ogni caso, confermare quanto già deciso dal richiamato lodo arbitrale, con l'effetto di dichiarare tenuto il comune di Casalgrande in persona del Sindaco in carica al rimborso alla signora Nosari Rita della somma oggetto della fideiussione dalla stessa prestata ed introitata dal Comune, a seguito dalla escussione della fideiussione, con conseguente condanna del Comune di Casalgrande a corrispondere all'attrice la detta somma, con gli interessi dal momento della escussione fino al saldo effettivo. Con ogni conseguente pronuncia di legge e giustizia, con riguardo anche alle spese legali del giudizio, concluso con la ridetta sentenza della Corte d'Appello, cassata dalla Suprema Corte; nonché del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione. Con ristoro, altresì del rimborso dei contributi unificati corrisposti nei vari giudizi, che si sono svolti”*.

Considerato opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto al fine di difendere le proprie ragioni;

Ritenuto a tal fine:

- di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio di riassunzione instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita, innanzi alla Corte di Appello di Bologna, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- di dare mandato al Responsabile del settore Affari Legali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nel giudizio in oggetto;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

Si da' atto che il vice sindaco Miselli Silvia partecipa alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio di riassunzione instaurato dalla Sig.ra Nosari Rita innanzi alla Corte di Appello di Bologna ed a sottoscrivere quindi gli atti conseguenti;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, dovendo rispettare i termini processuali di costituzione,

Con voto unanime e palese;

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA